



Il Presidente

2000000 127/PRE

Roma 17 MAR. 2010

Illustre Ministro,

Le scrivo in merito al disegno di legge 624 - B, in materia di cure palliative e terapia del dolore, approvato lo scorso 9 marzo dalla Camera dei Deputati, per esprimerLe il mio più sincero ringraziamento per tutto l'impegno da Lei profuso e che ha consentito a tale intervento normativo di avere un *iter* parlamentare agevole e positivo.

La definitiva approvazione del disegno di legge in materia di cure palliative e accesso alla terapia del dolore rappresenta un traguardo di civiltà per il nostro Paese, che si così è allineato agli altri Stati europei, ed è il risultato di un importante lavoro di squadra di tutte le istituzioni coinvolte.

Desidero rivolgerLe il più completo apprezzamento, a nome mio e di tutti i colleghi, anche per le modifiche che, grazie al Suo prezioso intervento, sono state introdotte nel DPR 309/1990 e che semplificheranno notevolmente l'accesso dei pazienti alla terapia del dolore.

In merito, vorrei sottoporre alla Sua autorevole attenzione la posizione della Federazione riguardo ad una questione interpretativa, fine di poter verificare l'eventuale condivisione della stessa.

In particolare, mi riferisco all'interpretazione della locuzione "*a partire dal giorno dell'ultima registrazione*", prevista dal comma 6 *bis* dell'art. 45 del D.P.R. 309/1990, così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. l), del provvedimento legislativo appena licenziato dal Parlamento.

Ill.mo Prof. Ferruccio Fazio
Ministro della Salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO (06) 4450361 - TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 - CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: post@fofi.it - sito: www.fofi.it

In considerazione del fatto che per i medicinali "transitati" dalla sez. A alla sez. D non sussiste l'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico di cui all'art. 60 del T.U. stupefacenti, la Federazione riterrebbe che tale disposizione vada interpretata in combinato disposto con il comma 10 bis introdotto, sempre all'art. 45 del DPR 309/1990, dall'art. 10, comma 1, lett. m), del disegno di legge e che prevede la consegna frazionata dei medicinali.

Più precisamente, dunque, la Federazione ritiene che tale espressione debba intendersi nel senso che tale termine decorre dalla data di spedizione e relativa annotazione sulla ricetta degli estremi di un documento di riconoscimento, della data di spedizione, del timbro della farmacia e del prezzo praticato; mentre, in caso di consegna frazionata, il termine decorrerà dalla data dell'ultima annotazione.

In attesa di una Sua cortese valutazione in merito a quanto sopra rappresentato, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Andrea Mandelli

